

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART 414 cpc**

**Per:** **ANGELICO FRANCESCO**, nato a Canosa di Puglia (BA) il 01.09.1976 e residente a Bologna alla Via Stendhal n.40, c.f. NGLFNC76P01B619R, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Scafetta ( c.f. SCFMHL79E55A485U), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Viale Africa 120, in virtù di mandata a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cui al presente giudizio al seguente indirizzo p.e.c. [scafetta@pec.it](mailto:scafetta@pec.it) ;

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con ufficio in Roma alla Via dei Portoghesi 12 ;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale Rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con ufficio in Bologna alla Via G. Reni;
- **UFFICIO SCOLASTICO – AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA**, in persona del legale Rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con ufficio in Bologna alla Via G. Reni;

**CONVENUTI**

**E NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (c.d. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A035, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. Quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, verrebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio dei ricorrenti;

**POTENZIALI CONTROINTERESSATI**

**FATTO**

- Con D.M. Miur n.58/2013, art.1, sono stati attivati, da parte degli atenei e altre istituzioni, corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento – denominati **Percorsi Abilitanti Speciali (PAS)** – per i docenti privi della specifica abilitazione, che abbiano prestato, a decorrere



dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero centri di formazione professionale.

- Con D.M. Miur n. 353/2014 sono state costituite per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 in ciascuna istituzione scolastica specifiche graduatorie di circolo e di istituto da utilizzarsi per l'attribuzione delle supplenze.

L'art. 2 del dm 353/2014 ha individuato tre fasce di appartenenza ( prima, seconda e terza) prescrivendo i relativi requisiti di accesso. In particolare, tra i requisiti per l'accesso alla seconda fascia è prescritto il possesso dell'abilitazione PAS.

- La ricorrente è una docente precaria che ha partecipato al primo ciclo dei Percorsi Abilitativi Speciali di cui all'art.15, comma 1 del D.M. 10 settembre 2010 n.249, di cui all'art.15, commi 1 bis, 1 ter e 16 bis del DM 10 settembre 2010 n.249, essendo stata destinataria di numerosi incarichi di insegnamento nel corso degli anni, e ha acquisito il titolo abilitativo nell'anno 2015, quindi ben prima dell'avvio del prossimo anno scolastico.
- In applicazione dell'art.2, co. 416 della L. 24 dicembre 2007 n.244, con D.M. n.249 del 10 settembre 2010, pubblicato in G.U. supplemento ordinario n.24 del 31 gennaio 2011, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvava il "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti nella scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado".
- Nelle more della ridefinizione dei corsi di studi universitari per il conseguimento dei diplomi propedeutici alla carriera di docente, il MIUR prevedeva che, in prima attivazione, potessero prendere parte agli istituendi percorsi abilitativi ( TFA), i soggetti muniti di titoli di studio che, secondo il precedente ordinamento, consentivano di acquisire l'abilitazione all'insegnamento tramite SISS.
- Nessuna specifica disposizione veniva invece prevista per coloro che, come i ricorrenti, pur in possesso di tali titoli avevano comunque per numerosi anni e costantemente operato in virtù di incarichi di docenza temporanei ( c.d. supplenze), anche per periodi dell'anno consistenti.
- Con D.M. 25 Marzo 2013 n.81, pubblicato in G.U. – Serie generale – 4 luglio 2013 n.155 ed entrato in vigore il successivo 19 luglio 2013, quindi il MIUR si risolveva giustamente a riconoscere il ruolo rilevante ed imprescindibile svolto da questi operatori per assicurare la corretta erogazione del servizio scolastico e, modificando ed integrando la sopra richiamata disposizione transitoria, introducendo fino all'a.a 2014/2015 la possibilità di attivare percorsi abilitativi speciali (PAS), riservata ai docenti precari.
- Secondo le indicazioni ministeriali, poi, dopo l'espletamento del recente concorso bandito con D.D.G. n.82 del 24 settembre 2012 ( pubblicato sulla GURI N.75 DEL 25 SETTEMBRE 2012), l'amministrazione avrebbe dovuto indire una nuova tornata concorsuale nel rispetto della normativa di settore, così consentendo ai nuovi docenti abilitati di spendere concretamente il titolo conseguito grazie a sforzi personali ed economici.



- Con D.D.G. del Dipartimento per l'Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico – MIUR, n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato in GU a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.60 del 30 Luglio 2013 quindi, il MIUR procedeva all'attivazione dei suddetti percorsi speciali.
- E' di palmare evidenza, inoltre, che nei prossimi anni, come già accaduto in passato, il reclutamento del personale docente potrà avvenire soltanto mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1 della L. n.296/2006 ovvero delle graduatorie di merito dell'ultimo concorso espletato, sicchè ai docenti regolarmente abilitati tramite il PAS, quali ricorrenti, è impedita ogni chance di essere assunti in ruolo.

+++++

Ad ogni modo, per una più agevole comprensione delle censure sollevate, si rende opportuna una preliminare ricostruzione dell'annosa questione inerente il reclutamento dei docenti nel settore statale, che – con ogni evidenza – si è rivelato incoerente, irragionevole oltre che illegittimo in quanto in contrasto con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia.

Com'è noto, il sistema delineato dagli artt. 399 ss. Del Dlgs 16 Aprile 1994 n.297, si incentra sul ***c.d. doppio canale***, in ragione del quale le assunzioni nel ruolo docente avvengono per una metà dei posti disponibili mediante concorso da indire a cadenza triennale, e per l'altra metà mediante lo scorrimento delle graduatorie permanenti, così da poter assicurare costantemente la copertura delle mutevoli esigenze che caratterizzano il settore scolastico.

A seguito della riforma dei titoli di studio prevista dagli artt. 3 e 4 della L. 19 Novembre 1990, n.341, alla procedura selettiva avrebbero potuto accedere soltanto candidati muniti di valida abilitazione conseguita all'esito di specifici corsi universitari e post-universitari.

Il suddetto sistema, tuttavia, sin dall'origine dimostrava non poter essere ragionevolmente attuato, soprattutto a causa della mancata indizione di regolari concorsi con la cadenza triennale dettata dalla normativa primaria.

Va infatti rilevato che i percorsi universitari e post universitari disciplinati dalla L. n.341/1990 venivano avviati con notevole ritardi, sicchè nel 1999 veniva bandito l'ultimo concorso abilitante secondo il precedente regime, al quale prendeva parte un numero rilevante di candidati poi risultati idonei, con conseguente formazione di graduatorie cospicue.

Per oltre un decennio, poi, non veniva avviata nessuna procedura selettiva, sicchè era consentito ai docenti che si abilitavano mediante i nuovi percorsi di inserirsi direttamente nelle graduatorie in essere. In tal modo, si stabiliva un'espressa equiparazione tra l'esame di Stato e la prova concorsuale, come disposto – a titolo esemplificativo – dagli artt.1, co. 6 ter del d.l. 28 agosto 2000 n.240 e l del d.l. 7 aprile 2004 n.97 ( conv. In L.4 giugno 2004 n.143).

E' bene precisare che tali inserimenti avvenivano senza alcuna corrispondenza con la programmazione delle disponibilità in organico dell'Amministrazione scolastica.



Successivamente, a causa dell'inevitabile ampliamento delle graduatorie e della cronica impossibilità di bandire procedure selettive, il Legislatore interveniva con l'art.1, comma 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n.296, disponendo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, in vista dell'integrale assorbimento degli idonei nell'arco di un triennio. Assorbimento invero mai realizzato per evidenti ragioni finanziarie.

Nel corso degli anni, tuttavia, con plurimi interventi normativi, lo stesso Legislatore derogava alla norma in parola, consentendo nuovi inserimenti in dette graduatorie. A titolo esemplificativo, infatti, l'art. 5 bis del d.l. 1 settembre 2008 n.137, prevedeva che potessero fare domanda di inserimento i docenti abilitati con il IX ciclo SSIS o con i corsi COBASLID attivati nell'a.s. 2007/2008, nonché – con riserva da sciogliere dopo il completamento degli studi – anche gli iscritti nell'a.a. 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Con l'art.14, commi 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011 n.216, veniva addirittura istituita un'ulteriore fascia aggiuntiva rispetto alle tre originariamente previste, al fine di far accedere alle graduatorie ad esaurimento ulteriori docenti, tra i quali coloro che avevano conseguito l'abilitazione con la frequenza del corso di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Soltanto nel 2012, dopo oltre un decennio dalla precedente tornata concorsuale, l'Amministrazione ministeriale bandiva una procedura selettiva per il reclutamento dei docenti, cui i ricorrenti non potevano prendere parte siccome indetta prima dell'avvio delle nuove modalità di abilitazione ( TFA e PAS ).

Con il richiamato D.M. 25 marzo 2013 n.81, tuttavia, il MIUR modificava e integrava la disposizione transitoria dettata dall'art.15 del D.M. 10 settembre 2010, n.249.

Ai sensi dell'art.4, co.1, lett. M) del D.M. n.81/2013, recante introduzione del comma 27 bis dell'art.15 del D.M. n.249/2010, veniva espressamente previsto che “ ***i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nella graduatorie ad esaurimento di cui all'art.1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006 n.296. Essi danno ESCLUSIVAMENTE diritto all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'art.5 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n.131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titolo ed esami*** ”.

Diversamente da quanto in precedenza previsto per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ai sensi dell'art.1 del d.l. 7 aprile 2004, n.97, nonché per gli analoghi corsi speciali di abilitazione istituiti con D.M. 18 novembre 2015, n. 85, il titolo di abilitazione all'insegnamento acquisito all'esito di uno specifico e complesso percorso di formazione non consentiva l'inserimento nelle graduatorie permanenti ( ora ad esaurimento), così precludendo ai ricorrenti di accedere al ruolo tramite il c.d. doppio canale.

Pertanto, con D.M. 1 aprile 2014 n.235, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2014 con una nota dirigenziale di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, prot. N.



AOODPIT, il MIUR disciplinava il procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, stabilendo i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione delle domande.

Al riguardo, l'Amministrazione resistente non prevedeva l'inclusione nelle graduatorie in parola dei docenti in possesso dell'abilitazione con il PAS, impedendo così a costoro di ottenere l'inserimento nel prossimo triennio.

Si viene pertanto a determinare una palese disparità di trattamento nell'accesso all'inquadramento come docente di ruolo, in stridente contrasto con gli artt.3 e 97 Cost., oltre che della direttiva comunitaria 2005/36/CE in tema di equipollenza dei titoli abilitativi all'esercizio delle professioni regolamentate.

++++++

Avverso i provvedimenti impugnati, quindi, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a Codesto on.le Organo Giudicante chiedendone l'annullamento e/o riforma, previa adozione di ogni più idonea misura, siccome illegittimo per i seguenti

#### MOTIVI

- 1) **ERRONEA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ERRORE MANIFESTO, VIOLAZIONE DELL'ART.3 COST., ART 53 LEGGE 234/2012, ART 2 LETT.B E ART. 6 DIRETTIVA 2000/78/CE, ART.7 D.LGS. 165/2001, DECRETO LEGISLATIVO 216/2003, ART.15 LEGGE 300/1970 IN RELAZIONE AL REGIME GIURIDICO DELLA FASCIA AGGIUNTIVA ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.**

Secondo il MIUR, non sarebbe possibile l'inserimento ex novo nelle graduatorie ad esaurimento, in applicazione dell'art. 1 del DM 235/2014. Tale statuizione appare viziata ab origine, in quanto l'art.1 disciplinerebbe esclusivamente i casi di aggiornamento. Sarebbero, ancora una volta, da applicare le disposizioni a cui rinvia l'art. 16 del DM 235/2014.

In particolare viene richiamato anche il DM 53/2012, il cui art.1 prevedeva la costituzione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (cosiddetta quarta fascia) ove potevano inserirsi su domanda i docenti che nel triennio precedente avessero conseguito l'abilitazione in Italia (es. attraverso i corsi COBASLID). Va rilevato, che la fascia aggiuntiva rappresenta una fascia a cui è senz'altro possibile accedere e che si aggiunge alle graduatorie ad esaurimento.

Tanto è confermato anche da atto avente forza di legge (art.14 comma 2 – ter DL 216/2011 convertito con integrazioni con la legge n.14/2012), con il quale la cosiddetta quarta fascia viene identificata come fascia aggiuntiva aperta in contrapposizione alle graduatorie ad esaurimento ex art.1, comma 605, lettera c) e 607 legge n.296/2007, che “restano chiuse”. Il legislatore, infatti, ha attenzione nel precisare che solo le graduatorie a esaurimento individuate in base ai citati articoli resterebbero chiuse; la quarta fascia, invece, nascerebbe come fascia aperta ai nuovi inserimenti.



D'altra parte, il Legislatore rimanda al Ministro dell'Istruzione l'onere di fissare i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive " a decorrere" dall'anno scolastico 2012-2013. Non può, pertanto, sollevarsi questione alcuna riguardo il fatto che la quarta fascia costituisca una fascia in cui, attualmente, sia possibile inserirsi.

Potrebbe obiettarsi che tanto il DM 53/2012, quanto il testo di legge si riferiscano solo a corsi abilitanti tenuti in territorio italiano in un determinato momento storico. Infatti, il legislatore, non include tra i titoli che consentono l'inserimento, quelli conseguiti in seguito come il PAS.

Quanto alla finalità legittima, il provvedimento che avrebbe chiuso le fasce delle graduatorie ad esaurimento, individuava come obiettivi: a) risolvere il fenomeno del precariato storico e evitarne la ricostituzione; b) stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici; c) abbassare l'età media del personale docente. Allo stato attuale, però, tali finalità sembrano non essere state raggiunte e, in ogni caso, non potrebbero mai essere raggiunte finché non si consenta l'inserimento in GAE di personale più giovane. Inoltre, la necessità di continuare a ricorrere alle cosiddette graduatorie d'istituto e la reiterazione illegittima di contratti con i ricorrenti, costituiscono indizi seri e concordanti in base ai quali sembrerebbe che i mezzi adottati non siano assolutamente appropriati e ancor meno necessari.

Occorre poi precisare che il mancato inserimento alle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe tre situazioni paradossali:

- a) La ricorrente riconoscendo il loro titolo in qualsiasi altro Paese dell'Unione Europea potrebbero accedere al 100% dei posti disponibili nel Paese di destinazione; In Italia, Stato di origine di conseguimento del titolo, si troverebbe a poter accedere solo ai posti a tempo indeterminato offerti tramite concorso e a vedersi completamente esclusa dagli incarichi a tempo indeterminato offerti tramite graduatorie provinciali ( 50% dei posti disponibili) e da determinati incarichi a tempo determinato conferiti ex art.1 comma 2 DM 131 DEL 13 GIUGNO 2007.

Vale la pena ricordare che ci sono state già due pronunce favorevoli all'inserimento nella fascia aggiuntiva per cittadini abilitati in altri paesi dell'Unione Europea ( Tribunale di Modena e **Tribunale di Pordenone**) e che il mancato inserimento della ricorrente avverrebbe anche in violazione dell'art.53 Legge 234/2012.

- b) **Il mancato inserimento della ricorrente non permette la stabilizzazione del precariato e non permette la stabilizzazione dei rapporti lavorativi.**
- c) Attualmente nel settore dell'istituzione, esistono persone, come la ricorrente, non inseriti nelle GAE che hanno maggiore esperienza di servizio ( attraverso la successione dei contratti di supplenza breve ai sensi del DM 131/2007) rispetto a coloro che solo per essere inseriti in graduatoria godono di maggiore stabilità ( contratti a tempo determinato di maggiore durata). *Pur non volendo accogliere il filone giurisprudenziale che impone la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione in contratto a tempo indeterminato, deve*



*ritenersi violata la ratio fondamentale che il legislatore esprime e che si sintetizza negli obiettivi di stabilizzazione del lavoro e certezza delle relazioni giuridiche.*

**2) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1 comma 605 LEGGE 296/2006, DELL'ART. 9 co. 20 LEGGE 106/2011 E DELLE NORME CONNESSE. LA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI PER I QUALI E' STATA CREATA DOVREBBERO AVERE CARATTERE TRIENNALE, O COMUNQUE, IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA GRADUATORIA DOVREBBERO ESSERE CONSENTITI NUOVI INSERIMENTI.**

Come chiarisce la Cass. SU 22805/2010, “ la trasformazione delle suddette graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento trova la sua ratio nella definizione di un piano triennale per la stabilizzazione del personale docente”. Seguendo l'interpretazione della Corte di Cassazione, si deve necessariamente giungere alla conclusione che l'unica interpretazione conforme all'ordinamento dell'art.1 comma 605 della legge 296/2007 è quella per cui le graduatorie permanenti annuali siano state convertite in graduatorie ad esaurimento a carattere triennale. Mentre con le graduatorie permanenti annuali, l'aggiornamento era continuo, con la conversione delle stesse in “ graduatorie ad esaurimento”, il legislatore non avrebbe potuto pretendere una cristallizzazione di una situazione di fatto esistente, ma la possibilità di gestione del personale da parte del datore di lavoro su base triennale, con contestuale assorbimento di nuovi docenti.

Per tre anni le graduatorie resterebbero inaccessibili, non consentendo ulteriori inserimenti , al fine di permettere l'assorbimento degli iscritti attraverso le cosiddette nomine in ruolo ( nella misura del 50% della necessità del personale; il restante 50% dovrebbe essere assunto tramite concorso ai sensi dell'art.399 comma 1 legge 297/1994) o l'utilizzo dei docenti in esse inserite per incarichi a tempo determinato ex art.2 DM 131/2007. Al termine dei tre anni, le graduatorie dovrebbero necessariamente consentire trasferimenti e nuove iscrizioni.

Un'interpretazione diversa, a parte la violazione delle norme già citate, renderebbe vana la definizione e l'esecuzione di un piano triennale di assunzione ( co. 605 art. 1 Legge 296/2006), ogni qual volta si verifichi l'esaurimento di una graduatoria relativa ad una classe di concorso specifica.

**3) VIOLAZIONE DEGLI ART.3,51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'.**

Il D.M. impugnato è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet “ istanze on line” del Ministero della Pubblica Istruzione.



Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art.4, cc.1 e 2, del D.P.R. 487/1994 ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'art.70, comma 13, del dlgs 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,n.487.

Con il citato, art.70, comma 13, del Dlgs 165/2001 il DPR487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

Il predetto articolo89 del D.lgs 267/200, ai commi 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D.lgs 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone " le domande di ammissione al concorso, redatte in carte semplice, devono essere indirizzata e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'amministrazione competente con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'art.38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n.445 prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

***Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.***

#### **4) ECCESSO DI POTERE, INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Qualora il giudice adito, non volesse comunque accogliere tutte le precedenti doglianze, e volesse ritenere vigente per le graduatorie ad esaurimento il solo principio cronologico, non resterebbe che constatare che l'esclusione dalle graduatorie per i nuovi abilitati, continua ad essere una misura eccessivamente sproporzionata, non realizzando un giusto bilanciamento degli interessi contrapposti. Vale la pena ricordare che nelle attuali graduatorie ad esaurimento, potrebbero esserci ancora





soggetti non abilitati e addirittura privi anche di Laurea, e che come già segnalato, coloro che sono stati cancellati, continuano a beneficiare della possibilità di inserimento. Inoltre, esistono diverse graduatorie già esaurite, per le quali sarebbe non solo legittimo, ma anche essenziale consentire nuovi inserimenti.

In tale panorama, non può che considerarsi manifestamente ingiusta ed affetta da eccesso di potere, l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento ovvero dalla fascia aggiuntiva, sia per il ruolo, che per gli incarichi a tempo determinato.

#### **5) QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

In via meramente gradata, si solleva sin d'ora eccezione di incostituzionalità dell'art.1 , co.605 e 607 legge 27 dicembre 2006, n.296, in combinato disposto con gli artt.2, co.416 della legge 24 dicembre 2007 n.244, 5 bis del d.l. 1 settembre 2008 n.137 laddove interpretato nel senso di escludere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento all'esito della partecipazione ai PAS, per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto del lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici, nonché per violazione dei principi dell'ordinamento comunitario in tema di equipollenza di titoli abilitanti nelle professioni riservate, come sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

La Giurisprudenza nazionale in recenti pronunce (Cass. N.10127/2012; Corte Costituzionale n.20772/2013), ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili, è stata correttamente enucleata quali percorso formativo-selettivo a carattere meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotandosi di una intrinseca "specialità e completezza" il corpus normativo relativo al reclutamento del personale scolastico.

Il sistema delle graduatorie del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi, sia di consentire a detto personale di avere una ragione probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l'indefettibilità del meccanismo del c.d. doppio canale, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l'irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

E' pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. doppio canale ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi accessi, finirebbe per porre tale corpus normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale e comunitario.



Con i provvedimenti impugnati, si è venuta così a generare un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno dei ricorrenti.

Quest'ultimi, infatti, pur avendo superato rigorose selezioni e frequentato il rinnovato Percorso di abilitazione in attuazione della riforma di cui al D.M. 249/2010, non hanno di fatto alcuna chance di poter essere assunti in ruolo.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come in epigrafe, rappresentati e difesi,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA – Sezione Lavoro, affinché Voglia, per i motivi di cui in narrativa, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno sommarie informazioni, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere a dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi delle GAE, previa disapplicazione di ogni disposizione in contrasto e di ogni provvedimento di esclusione, ed ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'inserimento – nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, classi di concorso A035, Ambito territoriale della provincia di Bologna, per il triennio aa.ss. 2014-2017, ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva ( cd. quarta fascia) alle predette graduatorie ad esaurimento della Ricorrente.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge in favore del sottoscritto antistatario.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede che tutti gli scritti difensivi prodotti dall'Amministrazione convenuta vengano portati a conoscenza della ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare e per proporre eventuali memorie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L.30 maggio 2002, n.115, così come modificato dal D.L. 6 Luglio 2011 n.98, convertito nella L.111/20122, si dichiara che il presente procedimento ha un valore indeterminabile, sarà pertanto versato un contributo unificato di 259,00.

Salvezze illimitate.

Roma, 01.02.2016

Avv. Michela Scafetta



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Michela Scafetta, che rappresenta, assiste e difende il ricorrente come da procure rilasciata da separati atti e depositate unitamente al ricorso che precede, premesso

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle vigenti GAE dell'Ambito Territoriale di Bologna nelle classi di concorso delle scuole secondarie di primo e secondo grado, posti comuni e/o di sostegno;
- che la Legge n. 107/2015 prevede l'obbligo, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle predette Graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- che ciò comporta che tutti gli aspiranti inseriti nelle GAE potranno concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani e che quindi tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti Ambiti Territoriali sono potenziali controinteressati all'inserimento degli odierni ricorrenti in quanto potrebbero dai medesimi essere scavalcati;
- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche dal CDS che con decisione n. 106/1990 ha precisato che "(...) non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- che la pubblicazione sulla G.U. è certamente eccessivamente onerosa per il ricorrente;
- che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico;
- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, in alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso sul sito internet;
- che anche i Tribunali Ordinari –Sez. Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "(...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza il ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (...)".

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA



Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

Voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del MIUR.

Roma, 01.02.2016

Avv. Michela Scafetta

